



Ufficio Tributi Via Garibaldi 1, 61037 Mondolfo (PU)

Tel. 0721/939214-213 Fax 0721/959455 Internet: www.comune.mondolfo.pu.it

E-mail: tributi@comune.mondolfo.pu.it – Posta Elettronica Certificata PEC: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

Orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 – giovedì dalle ore 15.15 alle 18.15

TASI 2019

Tributo Servizi Indivisibili – Legge n. 147/2013 art. 1 comma 639

16 DICEMBRE 2019

ISTRUZIONI VALIDE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO

(confermate le aliquote e le detrazioni dell'anno 2018)

AVVISO

DISPOSIZIONI ATTUALMENTE VIGENTI PER IL COMUNE DI MONDOLFO

NON PAGANO LA TASI:

- 1) **L'ABITAZIONE PRINCIPALE** (ESCLUSIONE INTRODOLTA DALL'ANNO 2016);
- 2) **GLI IMMOBILI CHE GIA' PAGANO L'IMU** (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
(ad esempio: abitazioni secondarie, negozi, fabbricati artigianali/industriali, aree fabbricabili, ecc.)
- 3) **GLI OCCUPANTI CHE NON SONO POSSESSORI DEL FABBRICATO (INQUILINI)**

SI RICORDANO LE NOVITA' IN VIGORE DALL'ANNO 2016:

*** **ESCLUSA DALLA TASI L'ABITAZIONE PRINCIPALE NON DI LUSSO** ***

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Per abitazione di lusso (quindi soggetta al pagamento della TASI/IMU) si intende quella accatastata o accatastabile in categoria A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici).

Nota Bene: il Comune di Mondolfo ha disposto l'assimilazione ad abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Come previsto dal regolamento IUC in questo caso va presentata l'apposita autocertificazione).

SITO INTERNET COMUNALE – SERVIZIO GRATUITO DI CALCOLO DEL TRIBUTO E COMPILAZIONE AUTOMATICA MODELLO F24



Il versamento è in autoliquidazione. L'Ufficio Tributi, tramite il sito internet comunale, mette a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito di calcolo del tributo dovuto, con relativa compilazione automatica del proprio modello F24 personalizzato da poter stampare, previo inserimento dei propri dati anagrafici e delle rendite catastali degli immobili posseduti con indicazione del loro utilizzo. Il servizio è accessibile direttamente dalle pagine del sito internet istituzionale del Comune <http://www.comune.mondolfo.pu.it>

VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI



Il Comune non può certificare i "dati catastali" che vanno quindi richiesti direttamente all'Agenzia delle Entrate (Catasto). Il contribuente può comunque verificare autonomamente e gratuitamente le rendite catastali attribuite ai propri immobili, direttamente tramite internet con il servizio reso disponibile alla home page del sito dell'Agenzia (Servizi catastali e ipotecari online): <http://www.agenziaentrate.it>

ALIQUOTE E SOGGETTI TENUTI A PAGARE LA TASI

Con Legge n. 147/2013 art. 1 comma 639 è istituita la IUC – Imposta Unica Comunale. La TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili, è la componente riferita ai servizi comunali (illuminazione pubblica, polizia municipale, manutenzione delle strade e del verde, anagrafe, ecc.).

Per l'anno 2019 sono confermate le stesse aliquote dell'anno 2018.

La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, i seguenti immobili assoggettati alle seguenti aliquote:

A – ABITAZIONE PRINCIPALE aliquota del **1,8 % (uno virgola otto per mille)**

ATTENZIONE: si ricorda che solo le abitazioni principali accatastate in cat. A/1 A/8 e A/9 (cosiddette “di lusso”) sono soggette ad imposta.

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Per abitazione di lusso (quindi soggetta al pagamento della TASI/IMU) si intende quella accatastata o accatastabile in categoria A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici).

Nota Bene: il Comune di Mondolfo ha disposto l'assimilazione ad abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Come previsto dal regolamento IUC in questo caso va presentata l'apposita autocertificazione).

B – FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, aliquota dello **1,0 % (uno per mille)**

C – **COSIDDETTI “BENI MERCE”** per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così come definiti dall'art. 13, comma 9 bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, aliquota del **1,8 % (uno virgola otto per mille)**

D – **IMMOBILI ORDINARI** (ad esempio: abitazioni secondarie, negozi, fabbricati artigianali/industriali, aree fabbricabili, ecc.)

Aliquota TASI ordinaria per tutti gli immobili assoggettati a TASI e non ricompresi nei punti precedenti, aliquota dello **0,00 (TASI azzerata)**

COME SI CALCOLA L'IMPORTO DA PAGARE

Il Tributo annuo si calcola applicando l'aliquota, al valore degli immobili (base imponibile) così calcolato:

♦ **fabbricati:** il valore è pari alla rendita catastale risultante all'Agenzia delle Entrate (Catasto) al 01/01/2019 rivalutata e moltiplicata come segue:

- categoria catastale A (ad eccezione della A/10): rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160

- categoria catastale A/10: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 80

- categoria catastale B: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 140

- categoria catastale C/1: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 55

- categorie catastali C/2 - C/6 - C/7: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160

- categorie catastali C/3 - C/4 - C/5: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 140

- categoria catastale D (ad eccezione della D/5): rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 65

- categoria catastale D/5: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 80

(Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato rivalutando i valori contabili risultanti dalle scritture contabili, in base ai coefficienti stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. 504/92).

♦ **terreni:** NON SOGGETTI A TASI

♦ **aree fabbricabili:** NEL COMUNE DI MONDOLFO NON SOGGETTE A TASI

Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

MODALITA' DI VERSAMENTO E RELATIVE SCADENZE

Il versamento è in autoliquidazione. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 17 giugno e la seconda il 16 dicembre con eventuale conguaglio a saldo sulla prima rata versata in acconto. Per l'anno 2019 sono confermate le stesse aliquote dell'anno 2018.

I PAGAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE:

▪ **MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO (MODELLO F24)**

- F24 modello cartaceo: presso gli sportelli bancari e postali

- F24 telematico: tramite Internet direttamente al Sito Web dell'Agenzia delle Entrate <http://www.agenziaentrate.it> (servizio online F24 web)

- F24 telematico: per i soggetti che dispongono autonomamente di servizi telematici / di home banking

I modelli F24 cartacei sono gratuitamente reperibili presso gli sportelli bancari e/o postali. Possono essere anche direttamente “scaricati” dal Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

▪ **BOLLETTINO POSTALE TASI.** E' eventualmente possibile pagare anche tramite il bollettino di c/c postale TASI emanato dal Ministero delle Finanze. Su tale conto, uguale indistintamente per tutti i Comuni italiani, non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico. Il bollettino TASI potrà essere reperito direttamente agli Uffici Postali che ne assicurano la disponibilità gratuita. Possibile pagare il bollettino utilizzando anche i servizi telematici on line di Poste Italiane <http://www.poste.it>

VERSAMENTO MINIMO

Non si effettuano pagamenti se l'importo da versare è inferiore ad € 12,00. Tale importo non costituisce franchigia quindi se ad esempio il tributo dovuto per l'intero anno è pari ad € 16,00 sarà corretto non effettuare nessun versamento in acconto (€ 8,00) mentre andrà pagato l'intero importo di € 16,00 con il versamento da effettuarsi a saldo.

ESEMPIO DI CONTEGGIO E COMPILAZIONE F24

In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. E' comunque ammesso il pagamento frazionato rapportato alle singole quote di possesso.

Esempio: Fabbricato rurale strumentale all'attività agricola – Categoria D/10 posseduto per l'intero anno al 100% con rendita catastale di € 2.500,00 * conteggio:

€ 2.500,00 di rendita catastale + 5% di rivalutazione = 2.625,00 x 65 = 170.625,00 (base imponibile) alla quale si applica l'aliquota del 1,00 per mille ottenendo il tributo annuale di € 170,63

RIEPILOGO IMPORTO DOVUTO ANNUALE:

Ente	Categoria	Tributo	Rendita (€)	Possesso (%)	Mesi o Giorni	Imponibile (€)	Aliquota (%)	Imposta (€)	Detrazione (€)	Dovuto IMU (€)	Dovuto TASI (€)	Dovuto ISCOPI (€)	Note
F348 - Mondolfo	Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10)	TASI	2.500,00	100	12	170.625,00	1,00	170,63			170,63		
TOTALE ANNUO (€)											170,63		

Calcolo del versamento a saldo entro il 16/12/2019:

Tasi dovuta per l'intero anno 2019	€ 170,63 –
Rata già versata a giugno in acconto	€ <u>85,00 =</u>
Tasi a saldo con conguaglio sull'intero anno 2019	€ 85,63 (86,00 arrotondato)

ESEMPIO DI COMPILAZIONE F24 (semplificato) PER LA RATA A SALDO:

A S - C Mod. F24 Semplificato

DELEGA IRREVOCABILE A: _____

AGENZIA _____ PROV. _____

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE R | S | S | M | R | A | 0 | 0 | A | 0 | 1 | F | 3 | 4 | 8 | R codice ufficio codice atto

cognome, denominazione o ragione sociale nome

DATI ANAGRAFICI ROSSI MARIO (ESEMPIO)

data di nascita: giorno 0 | 1 | mese 0 | 1 | anno 2 | 0 | 0 | 0 sesso (M o F) M comune (o Stato estero) di nascita MONDOLFO prov. P | U

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo _____

MOTIVO DEL PAGAMENTO		IDENTIFICATIVO OPERAZIONE										
Sezione	cod. tributo	codice ente	ravv.	immob. variati	acc.	saldo	num. immob.	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	detrazione	importi a debito versati	importi a credito compensati
E L	3959	F 3 4 8				X	1		2019	0,00	86,00	
										EURO +	86,00	

SALDO FINALE

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

Se si utilizza il modello di pagamento F24 ordinario va compilata la sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI"

Si elencano i soli codici relativi agli immobili soggetti a TASI nel Comune di Mondolfo:

Codice catastale del Comune di Mondolfo (da indicare nello spazio codice ente/codice comune"): F348

Codice Tributo 3958 TASI – Tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

ATTENZIONE: si ricorda che solo le abitazioni principali accatastate in cat. A/1 A/8 e A/9 (cosiddette "di lusso") sono soggette ad imposta.

Codice Tributo 3959 TASI – Tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

Codice Tributo 3961 TASI – Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

(per il Comune di Mondolfo questo codice solo per i fabbricati "beni merce" delle imprese di costruzione)

Gli importi (ogni riga di versamento F24) devono essere arrotondati all'euro, per difetto fino a 49 centesimi, per eccesso oltre i 49 cent. (es.: importo da versare di € 115,49 si arrotonda a € 115,00 mentre € 115,50 si arrotonda a € 116,00).

In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

- Nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri (nel caso del Comune di Mondolfo il codice da indicare è F348).
- Nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.
- Nello spazio "Immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione.
- Nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto.
- Nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
- Nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).
- Nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
- Nello spazio "Importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto.
- Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, ed indicare l'eventuale detrazione nell'apposita casella.

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

- **DETEZIONE TEMPORANEA.** In caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

- **LOCAZIONE FINANZIARIA.** Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

- **LOCALI IN MULTIPROPRIETA'.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

- **CASE POPOLARI (EX IACP).** Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977 sono soggetti all'aliquota ordinaria (D) e pertanto essendo questa azzerata per il Comune di Mondolfo non sono soggetti a TASI.

- **NON E' ASSIMILATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE QUELLA CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA CHE L'ADIBISCONO AD ABITAZIONE PRINCIPALE** (es. genitori/figli): fino all'anno 2011 la normativa ICI prevedeva questa assimilazione. Tale assimilazione non è prevista per la TASI. Per questa tipologia di immobili va applicata l'aliquota ordinaria (D) e pertanto essendo questa azzerata per il Comune di Mondolfo queste abitazioni non sono soggette a TASI.

- **ABITAZIONE POSSEDUTA DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO:** per questa tipologia di immobili va applicata l'aliquota ordinaria (D) e pertanto essendo questa azzerata per il Comune di Mondolfo queste abitazioni non sono soggette a TASI. Per i cittadini iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, è equiparata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, per tali soggetti non è dovuta TASI in quanto l'abitazione principale è esclusa.

- **CONIUGE SEPARATO.** Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica la TASI quale Abitazione principale. Il soggetto passivo è l'assegnatario dell'abitazione. L'abitazione principale non di lusso è esclusa dalla TASI.

- **COOPERATIVE EDILIZIE.** Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la TASI è applicata quale Abitazione principale. Il soggetto passivo è la cooperativa edilizia e non il socio assegnatario. L'abitazione principale non di lusso è esclusa dalla TASI.

- **FABBRICATI STORICI O INAGIBILI/INABITABILI – BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%:** Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n° 42/2004.

- **CANONE CONCORDATO – IMPOSTA RIDOTTA DEL 25%:** per i fabbricati locati con contratti a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998. Questi immobili non pagano TASI in quanto soggetti all'aliquota ordinaria (D) e pertanto essendo questa azzerata per il Comune di Mondolfo queste abitazioni non sono soggette a TASI.

- **RAVVEDIMENTO OPEROSO PER ERRORI DI VERSAMENTO.** Sul sito internet comunale, con lo stesso strumento on line messo a disposizione per il calcolo automatico della TASI è possibile calcolare le maggiorazioni e gli interessi dovuti per i versamenti omessi, tardivi e/o insufficienti.

- **PER ULTERIORI INFORMAZIONI PER CASI PARTICOLARI** che possono dipendere anche da specifiche disposizioni del singolo Comune, si invita i contribuenti a contattare direttamente l'Ufficio Tributi ai riferimenti in intestazione.
